Gazzetta ufficiale C 4

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

6 gennaio 2018

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Commissione europea

2018/C 4/01 Parere della Commissione, del 4 gennaio 2018, relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Grafenrheinfeld KKG situata nel Land della Baviera (Germania) 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 4/02 Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per sviluppare sistemi informatici doganali 3

Commissione europea

2018/C 4/03 Tassi di cambio dell'euro 6

IT

2018/C 4/04 Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — Haut-Montravel (DOP) 7

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 4/05 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8758 — BayWa/Clean Energy Trading) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 13

2018/C 4/06 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 15

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2018

relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Grafenrheinfeld KKG situata nel Land della Baviera (Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2018/C 4/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato ([1]).

L'11 aprile 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi ([2]) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Grafenrheinfeld KKG.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 13 luglio 2017 e trasmesse dalle autorità tedesche l'8 agosto 2017 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica ceca, è di 140 km;

2. durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Grafenrheinfeld KKG, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza ([3]);

3. i residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania.

   I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza;

4. in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

([1]) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

([2]) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

([3]) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Grafenrheinfeld KKG, situata nel Land della Baviera (Germania), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per sviluppare sistemi informatici doganali

(2018/C 4/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO:

— le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2016, sul seguito dato al codice doganale dell'Unione ([1]), in cui il Consiglio ha riconosciuto che il codice doganale dell'Unione (CDU) e la relativa legislazione ([2]) si applicano dal 1º maggio 2016 e ha sottolineato l'importanza che i lavori da completare nel periodo transitorio fino al 2020, in particolare sui sistemi informatici, si basino su una pianificazione realistica dei costi e dei tempi ed esaminino come mantenere al minimo i costi per le dogane e il commercio, ad esempio adottando soluzioni informatiche comuni;

— le conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance ([3]), in cui il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad attuare il CDU in via del tutto prioritaria e a sviluppare una strategia globale a medio e a lungo termine per i sistemi informatici doganali, prendendo in esame, tra l'altro, l'uso di una struttura permanente per gestire l'infrastruttura informatica, tenendo conto nel contempo dei sistemi informatici già sviluppati o in uso;

— le conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE ([4]), in cui la massima priorità politica è stata attribuita alla sicurezza e all'interoperabilità dei sistemi di sicurezza e gestione delle frontiere con i sistemi doganali;

— le conclusioni del Consiglio sul finanziamento delle dogane ([5]), in cui il Consiglio ha sottolineato la necessità di promuovere l'applicazione costante e coerente della legislazione doganale e di approcci moderni ai controlli doganali consentendo nel contempo, se del caso, un'infrastruttura informatica doganale comune e ha invitato la Commissione a elaborare, entro la fine del 2017, una strategia per l'architettura, lo sviluppo, la gestione e il finanziamento dei sistemi informatici doganali tenendo conto delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'attuazione della legislazione dell'UE;

— la comunicazione della Commissione dal titolo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance», in cui la Commissione rileva la divergenza di opinioni tra gli Stati membri sui servizi che occorre sviluppare e mantenere a livello dell'UE;

RICONOSCENDO:

— gli sforzi e i progressi che gli Stati membri e la Commissione stanno compiendo nell'elaborazione di sistemi informatici al fine di attuare il CDU;

— la necessità di una strategia informatica a lungo termine per lo sviluppo dei sistemi informatici doganali;

([1]) GU C 357 del 29.9.2016, pag. 2.
([2]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015, regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 e decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione dell'11 aprile 2016.
([3]) Doc. 7585/1/17 REV 1.
([4]) Doc. 10151/17.
([5]) Doc. 7586/2017.

CONSTATANDO CHE:

— il ruolo delle dogane si è ampliato, passando dalla riscossione dei dazi doganali alla sicurezza dell'Unione, e in alcuni Stati membri alla riscossione dell'IVA e delle accise, e che pertanto è essenziale che l'unione doganale sfrutti meglio il proprio potenziale e le proprie risorse, consegua un grado più elevato di cooperazione ed elabori processi più efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi;

— la società odierna esige rapidità e capacità di risposta dei servizi doganali, il che richiede una tempestiva attuazione della legislazione doganale e dei sistemi informatici connessi;

— le imprese hanno espresso pareri favorevoli circa la necessità di un approccio più coerente ai sistemi informatici doganali al fine di ridurre i costi e il carico di lavoro ([1]);

— la futura generazione di sistemi informatici doganali dovrebbe migliorare ulteriormente l'applicazione uniforme della legislazione doganale dell'UE e della gestione dei rischi doganali, la cooperazione interagenzie tra le autorità doganali e la guardia di frontiera e la cooperazione con altre agenzie e i paesi terzi, nonché garantire che i sistemi informatici si adattino al rapido cambiamento delle tecnologie informatiche;

SOTTOLINEANDO LA NECESSITÀ DI:

— esaminare e concordare i modi e i tempi per ricorrere alla messa in comune delle risorse a livello dell'UE o alla messa in comune delle risorse tra Stati membri per sviluppare i futuri sistemi informatici doganali, tenendo conto della finalità e della funzionalità di ogni sistema, consentendo all'unione doganale di raggiungere il suo pieno potenziale e di sfruttare appieno le proprie risorse, in modo da conseguire un grado più elevato di collaborazione ed elaborare processi più efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici doganali;

— individuare, ove necessario, flussi di finanziamento adeguati per finanziare nuovi approcci allo sviluppo e al funzionamento dei futuri sistemi informatici doganali;

— trovare un approccio equilibrato per modificare o sostituire l'attuale modello di sviluppo, tenendo conto dei notevoli investimenti realizzati dagli Stati membri e dalla Commissione e della durata di vita dei sistemi informatici doganali esistenti, nonché delle loro funzionalità, come l'interoperabilità con altri sistemi informatici nazionali;

— valutare il quadro giuridico necessario per aprire la strada a nuovi approcci allo sviluppo dei futuri sistemi informatici doganali, rispettando al tempo stesso la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'UE;

ACCOGLIE CON FAVORE:

— la priorità data a un approccio graduale che dovrebbe fornire una soluzione efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi per la prossima generazione di sistemi informatici doganali a partire dal 2025, sulla base di un'architettura concordata dalle parti interessate;

— l'impegno degli Stati membri interessati e della Commissione a studiare nuovi approcci per sviluppare e gestire i sistemi informatici doganali in modo più esaustivo, anche attraverso l'avvio di un progetto pilota;

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

— attuare il programma di lavoro sui sistemi informatici per il CDU come priorità assoluta e, se del caso, sviluppare tali sistemi informatici in cooperazione per assicurare la piena attuazione del CDU;

— esaminare, in collaborazione con le pertinenti parti interessate, nuovi approcci allo sviluppo e alla gestione dei futuri sistemi informatici doganali, tenendo a mente che, qualsiasi riflessione sui nuovi approcci dovrebbe essere preceduta da uno studio più approfondito dell'idea, che includa, tra l'altro, la portata del progetto pilota, le parti interessate, il finanziamento e la possibile partecipazione di una struttura permanente o il ricorso a un fornitore IT comune, in linea con la dichiarazione di Tallinn riportata in allegato;

— effettuare analisi costi-benefici, compresa un'analisi specifica dell'efficienza in termini di costi dei nuovi approcci ai futuri sistemi informatici doganali e il loro impatto sulle autorità, sul commercio e sulle imprese.

([1]) Studio esterno del 2013 cui hanno partecipato oltre 1 000 imprese, intitolato «Studio sulla valutazione dell'unione doganale dell'UE» (contratto specifico n. 13 in attuazione del contratto quadro n. TAXUD/2010/CC/101); T ISBN 978-92-79-33136-7.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI TALLINN SULLO SVILUPPO DEI FUTURI SISTEMI INFORMATICI DOGANALI

I partecipanti al seminario ad alto livello sui sistemi informatici doganali per i capi delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell'UE, dei paesi candidati partecipanti e della Commissione europea al seminario svoltosi il 28 e 29 settembre 2017 a Tallinn

RICONOSCENDO LA NECESSITÀ DI:

— sviluppare i necessari sistemi informatici sulla base di una strategia informatica doganale a lungo termine che risponda alle esigenze degli operatori economici, delle autorità doganali e delle altre parti interessate e accompagni l'ulteriore armonizzazione dei processi doganali;

— perseguire uno sviluppo e un funzionamento dei futuri sistemi informatici doganali improntati a tempestività, modernità ed efficacia sotto il profilo dei costi ed evitare l'inutile moltiplicarsi degli sforzi da parte degli Stati membri e della Commissione;

DICHIARA CHE:

— è necessario proseguire i lavori su una strategia informatica doganale a lungo termine basata su una visione chiara dei bisogni futuri e affrontando questioni che vanno oltre i vincoli posti dagli approcci attuali, preservando nel contempo come prioritaria l'attuazione del CDU;

— si dovrebbe esaminare maggiormente la possibilità di uno sviluppo e di una manutenzione più centralizzati o collaborativi dei futuri sistemi informatici doganali al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti iniziative di collaborazione e dalle iniziative in corso, che dovrebbero continuare a individuare il pieno potenziale del modello di collaborazione;

— è possibile conseguire una riduzione dei costi e una maggiore efficienza mettendo in comune maggiori risorse (a livello dell'UE o fra Stati membri);

— qualsiasi messa in comune delle risorse dovrebbe basarsi su giustificazioni economiche («business case») chiare, analisi costi-benefici ed essere sostenuta da un adeguato quadro giuridico;

— occorre definire le modalità di finanziamento dei nuovi approcci allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi informatici, tenendo presenti gli obiettivi di riduzione dei costi ed efficienza;

— i sistemi informatici doganali dovrebbero essere sviluppati nell'ottica di fornire il miglior servizio alle parti interessate, sfruttando il potenziale delle nuove tecnologie;

— è necessario valutare maggiormente e prendere in considerazione l'esperienza acquisita in materia di appalti comuni, di sviluppo e gestione in altri settori strategici;

— un ulteriore esame dei nuovi approcci allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informatici doganali dovrebbe essere preceduto da uno studio più approfondito dell'idea (che includa la portata del progetto pilota, le parti interessate, il finanziamento, la possibile partecipazione di una struttura permanente per il settore IT ecc.); ciò può essere portato avanti da un gruppo di lavoro composto dagli Stati membri interessati e dalla Commissione tenendo conto della necessità di individuare i futuri modelli operativi.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

5 gennaio 2018

(2018/C 4/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2045	CAD	dollari canadesi	1,5068
JPY	yen giapponesi	136,45	HKD	dollari di Hong Kong	9,4188
DKK	corone danesi	7,4459	NZD	dollari neozelandesi	1,6837
GBP	sterline inglesi	0,88883	SGD	dollari di Singapore	1,5993
SEK	corone svedesi	9,8318	KRW	won sudcoreani	1 281,20
CHF	franchi svizzeri	1,1757	ZAR	rand sudafricani	14,8886
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8151
NOK	corone norvegesi	9,7418	HRK	kuna croata	7,4350
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 164,39
CZK	corone ceche	25,594	MYR	ringgit malese	4,8180
HUF	fiorini ungheresi	308,77	PHP	peso filippino	60,065
PLN	zloty polacchi	4,1554	RUB	rublo russo	68,7724
RON	leu rumeni	4,6351	THB	baht thailandese	38,773
TRY	lire turche	4,5127	BRL	real brasiliano	3,9057
AUD	dollari australiani	1,5361	MXN	peso messicano	23,3267
			INR	rupia indiana	76,3290

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2018

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Haut-Montravel (DOP)

(2018/C 4/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Haut-Montravel» a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all'articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3) Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Haut-Montravel» dovrebbe essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Haut-Montravel» (DOP) a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell'allegato della presente decisione.

A norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è previsto nei due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

ALLEGATO

«HAUT-MONTRAVEL»

PDO-FR-A0152-AM01

Data di presentazione della domanda: 15 settembre 2014

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE

1. **Norme applicabili alla modifica**

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2. **Descrizione e motivi della modifica**

2.1. *Zona geografica di produzione*

La zona geografica di produzione descritta al capitolo 1, sezione IV, del disciplinare, è estesa al territorio di otto comuni, ossia Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien. Questi comuni, ugualmente ubicati nella zona di produzione della DOP «Côtes de Montravel», presentano caratteristiche pedoclimatiche identiche a quelle della zona di produzione inizialmente delimitata per la DOP «Haut-Montravel» e un vitigno analogo. La modifica in questione va di pari passo con un'evoluzione delle condizioni di produzione al fine di ribadire il carattere liquoroso dei vini bianchi della DOP «Haut-Montravel».

Le presenti modifiche sono allineate su quelle apportate parallelamente al disciplinare della DOP «Côtes de Montravel». Le zone geografiche delle due DOP vengono ora a coincidere ma per prodotti differenziati: i vini recanti la DOP «Côtes de Montravel» sono vini bianchi amabili, il che consente di chiarire l'offerta.

Poiché i comuni aggiunti alla zona geografica erano situati in precedenza nella zona di immediata prossimità, quest'ultima è modificata di conseguenza al fine di sopprimerli (capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare).

Al capitolo 1, sezione IV, punto 2, è aggiunta la data di approvazione da parte dell'autorità nazionale competente della modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione ridefinita. Questo punto non incide sul documento unico.

2.2. *Legame con l'origine*

Il legame con la zona di origine che figura alla sezione X del disciplinare è modificato coerentemente con le modifiche apportate allo stesso.

Il riepilogo del legame di cui al punto 7 del documento unico è stato rivisto di conseguenza, in linea con il numero massimo di caratteri imposti dal sistema e-Ambrosia.

2.3. *Modifiche redazionali*

— Al capitolo 1, sezione VI, lettera b), il termine «franche» è sostituito dal termine «fruttifere»: si tratta di un miglioramento redazionale che non incide sul senso del testo iniziale.

  Il documento unico è modificato in questo punto: l'espressione «dieci gemme franche» è sostituita da «dieci gemme fruttifere».

— Al capitolo 1, sezione XI, relativo alle misure transitorie, il punto 2 «Norme analitiche - titolo alcolometrico volumico totale» è soppresso, poiché tale disposizione era applicabile solo fino alla vendemmia 2011 inclusa.

Si tratta di un aggiornamento redazionale che non incide sul documento unico.

2.4. *Rese*

— Al capitolo 1, sezione VIII, punto 1, del disciplinare sono modificate le disposizioni relative alle rese: la resa è abbassata a 25 hl/ha anziché 50 hl/ha e la resa limite a 30 hl/ha anziché 60 hl/ha.

  Il punto 5, lettera b), del documento unico è modificato di conseguenza.

— Al capitolo 1, sezione VI, punto 1, lettera d), del disciplinare, il carico massimo medio per parcella è modificato per passare da 8 000 kg/ha a 7 000 kg/ha, in linea con la modifica delle rese.

  Questa modifica non incide sul documento unico.

— Alla sezione VIII del disciplinare è aggiunto il punto 4, che dispone che su una stessa superficie vitata determinata è possibile beneficiare sia della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel» che della denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel».

In tal caso, il quantitativo dichiarato per la denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel» non deve essere superiore alla differenza fra la resa annua autorizzata per la denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel», e il quantitativo dichiarato per la denominazione di origine controllata «Haut-Montravel», ponderato per un coefficiente *k*, uguale al quoziente della resa annua autorizzata della denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel» sulla resa annua autorizzata della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel».

Questa modifica non incide sul documento unico.

Le modifiche delle condizioni di produzione sono riconducibili all'intento di identificare meglio il vino «Haut-Montravel» come vino dolce, di tipo liquoroso, proveniente da uve stramature raccolte a mano mediante selezioni successive.

2.5. *Maturità delle uve e norme analitiche*

— Al capitolo 1, sezione VII, punto 1, del disciplinare, le disposizioni relative al raccolto sono modificate per precisare che le uve sono vendemmiate al momento in cui giungono alla sovramaturazione, con o senza azione della muffa nobile.

— Viene inoltre aggiunto che le uve sono vendemmiate manualmente mediante selezioni successive.

— Al capitolo 1, sezione VII, punto 2, del disciplinare le disposizioni relative alla maturità delle uve sono rivedute al rialzo: il tenore zuccherino delle uve, il titolo alcolometrico volumico naturale e quello effettivo minimo sono adeguati, passando rispettivamente da 198 g/l a 255 g/l, da 12,5 % a 17 % e da 10,5 % a 12 %.

— Il punto 3 del documento unico è modificato per quanto concerne il titolo alcolometrico effettivo minimo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

— Al capitolo 1, sezione IX, lettera b), relativo alle norme analitiche, il tenore di zuccheri fermentabili passa da 25-51 g/l a 85 g/l.

— A titolo di deroga, viene inoltre aggiunto che prima del condizionamento (vini sfusi) i vini presentano un tenore di acidità volatile stabilito con decreto interministeriale del ministro del Consumo e del ministro dell'Agricoltura.

Le modifiche delle condizioni di produzione sono riconducibili all'intento di identificare meglio il vino «Haut-Montravel» come vino dolce, di tipo liquoroso, proveniente da uve stramature raccolte a mano mediante selezioni successive.

2.6. *Tipi di vitigno e miscelazione*

— Al capitolo 1, sezione V, punto 2, relativo alle norme di proporzione dello sfruttamento dei diversi vitigni, è aggiunta la frase: «la proporzione del vitigno Sémillon B è uguale o superiore al 50 % delle viti messe a dimora». Questo vitigno, ampiamente maggioritario nella zona di produzione, presenta una notevole attitudine alla sovramaturazione nel clima oceanico di cui beneficia tale zona.

Questa modifica non incide sul documento unico.

— Al capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera a), le disposizioni relative alla miscelazione dei vitigni sono rivedute per precisare che la proporzione minima del vitigno Sémillon B è uguale o superiore al 50 %.

Questa modifica non incide sul documento unico.

Queste modifiche rispondono a esigenze di caratterizzazione dei vini DOP «Haut Montravel» e di affermazione del carattere liquoroso di questa produzione.

2.7. *Pratiche enologiche*

Al capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), relativo alle pratiche enologiche, è ora vietato ricorrere all'arricchimento dei vini DOP «Haut-Montravel».

Il punto 4 «Pratiche vitivinicole» del documento unico è modificato di conseguenza.

2.8. *Immissione sul mercato dei vini destinati al consumatore*

Al capitolo 1, sezione IX, punto 4, del disciplinare è introdotta una durata di affinamento (estensione del periodo di affinamento): i vini destinati al consumatore sono immessi in commercio solo a partire dal 1º settembre dell'anno che segue la vendemmia.

Le modifiche delle condizioni di produzione sono riconducibili all'intento di identificare meglio il vino «Haut-Montravel» come vino dolce, di tipo liquoroso, proveniente da uve stramature raccolte a mano mediante selezioni successive.

Questa modifica non incide sul documento unico.

2.9. *Controllo*

Descrizione e motivi

Al capitolo II del disciplinare la sezione I, relativa agli obblighi di dichiarazione, è modificata.

La data di deposito della dichiarazione di rinuncia a produrre è modificata per essere stabilita prima dell'inizio della vendemmia.

La dichiarazione di riclassificazione è soppressa.

Al capitolo II del disciplinare la sezione II, relativa alla tenuta dei registri, è modificata al fine di aggiungere un obbligo di registrazione dell'apporto giornaliero destinato a ottenere informazioni sui riferimenti catastali delle parcelle vendemmiate, sulla data, sul volume raccolto e sul tenore di zucchero dei lotti.

La tabella dei punti principali da controllare di cui al capitolo III, sezione I, del disciplinare è completata al fine di aggiungere un controllo delle vendemmie manuali per selezioni successive.

Tali modifiche aventi per unico oggetto il controllo stabilito dal disciplinare non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. **Denominazione(i)**

Haut-Montravel

2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP - Denominazione di origine protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

4. **Descrizione del vino/dei vini**

Si tratta di vini bianchi fini e soavi a elevata concentrazione, il cui carattere «dolce» si afferma quando le uve sono colpite dalla muffa nobile (azione della *Botrytis cinerea*) e che presentano un'eccellente predisposizione all'invecchiamento. Molto ricchi di zuccheri fermentabili (tenore > 85 g/l) e dal gusto in bocca alquanto pieno, questi vini bianchi dolci presentano aromi di frutta in composta o candita, talvolta con note di miele.

Nessun arricchimento. TAVNM = 17 %.

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): 12 %.

A titolo di deroga, prima del condizionamento i vini presentano un tenore di acidità volatile stabilito con decreto interministeriale del ministro del Consumo e del ministro dell'Agricoltura.

5. **Pratiche vitivinicole**

a. ***Pratiche enologiche essenziali***

Pratica enologica specifica

È vietata qualsiasi pratica di arricchimento.

È vietato qualsiasi trattamento termico della vendemmia con ricorso a una temperatura inferiore a -5 °C e qualsiasi utilizzo di tunnel o camera di passificazione. Sono vietati l'uso di pezzi di legno e l'aggiunta di tannini, Oltre alle predette disposizioni, in materia di pratiche enologiche, i vini devono rispettare gli obblighi previsti a livello dell'UE e nel codice rurale.

Pratica colturale

I vigneti presentano una densità massima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche: potatura Guyot, a sperone in cordone di Royat o potatura corta.

Ogni ceppo porta al massimo dieci gemme fruttifere. È vietata l'irrigazione.

b. ***Rese massime***

30 ettolitri per ettaro

6. **Zona delimitata**

La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien e Vélines.

7. **Uve da vino principali**

Muscadelle B

Sémillon B

Sauvignon gris G

Sauvignon B

8. **Descrizione del legame/dei legami**

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel» è inclusa nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Montravel». Delimitata a sud dalla valle della Dordogne e a nord dalla foresta del Landais, essa è ubicata nella porzione occidentale del dipartimento della Dordogne e copre il territorio di 13 comuni.

Sotto il profilo geomorfologico la zona geografica di «Haut-Montravel» costituisce un territorio unico nel Bergeracois con un rilievo tabulare abbastanza stretto, incorniciato dalle valli di La Lidoire e della Dordogne.

Selezionata accuratamente per ottenere una qualità ottimale delle uve, la superficie parcellare delimitata è principalmente costituita da parcelle argillo-calcaree ben drenate sull'altopiano e sui versanti esposti in pieno sud. Queste parcelle vitate presentano inoltre suoli magri e dilavati con tuttavia un tenore di argilla sufficiente per non temere gli effetti della siccità estiva.

Questa delimitazione impone una gestione rigorosa delle modalità di conduzione, che si traduce in una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro e in un peso modesto del raccolto per ceppo. Tale gestione rigorosa garantisce una maturità sufficiente e precoce delle uve per consentire una buona concentrazione di queste e, più particolarmente, per i vitigni locali della regione quali la Muscadelle B, il Sauvignon B, il Sauvignon gris G, accessoriamente l'Ondenc B, ma soprattutto il vitigno Sémillon B, spesso maggioritario, che possiede un'eccellente predisposizione alla sovramaturazione nel clima oceanico.

La concentrazione delle uve deve essere ottenuta naturalmente e sono vietate le tecniche di concentrazione mediante il freddo o i tunnel di passificazione. Analogamente, al fine di preservare le uve prima della spremitura, è vietato qualsiasi ricorso ai torchi continui o alle benne a svuotamento automatico dotate di pompa rotativa.

D'altra parte, le condizioni climatiche peculiari della valle della Dordogne e del massiccio forestale del Landais favoriscono in autunno l'apparizione di brume mattinali seguite da pomeriggi soleggiati. Quando sono riunite queste condizioni, i vignaioli raccolgono, mediante selezioni successive, uve stramature molto ricche di zuccheri colpite da muffa nobile per azione della *Botrytis cinerea*. I vini così ottenuti sono vini bianchi fini e soavi, a elevata concentrazione, che presentano un tenore di zuccheri fermentabili superiore a 85 g/l e un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 14,5 % senza ricorrere all'arricchimento. Questi vini dal carattere «dolce» presentano una certa pienezza in bocca, aromi di frutta in composta o candita, talvolta con note di miele, a dimostrazione della gamma di potenzialità di questo territorio, e posseggono un'eccellente predisposizione all'invecchiamento.

Le competenze dei vignaioli si traducono infine in una tradizione antica di vinificazione di vini con zuccheri residui e di conservazione di questi vini, che erano talvolta consumati molto lontano dalla loro terra d'origine (Europa settentrionale, in particolare).

Prima della comparsa della fillossera la storia non si sofferma sui vini di «Haut-Montravel» e fa riferimento solo ai vini di «Montravel» in generale, senza precisare se si tratti di vini secchi o di vini contenenti zuccheri fermentabili.

Nel 1903 Edouard FERET compila un inventario completo della viticoltura del Bergeracois, nell'opera «Bergerac et ses vins» («Bergerac e i suoi vini»), osservando che: «Nei comuni di Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh (fra gli altri), i migliori vini d'annata rivaleggiano con i vini di Sainte-Foy. Essi posseggono notevole finezza, amabilità, dolcezza e sovente un *bouquet* gradevole.»

Con una produzione riservata commercializzata esclusivamente in bottiglia, i vignaioli dimostrano nel tempo di padroneggiare perfettamente la conduzione del loro vigneto e le tecniche di vinificazione per ottenere, nonostante l'alea del clima, vini bianchi dolci di elevata qualità.

In occasioni di numerose manifestazioni agricole a carattere locale, il termine «Montravel» è sempre più messo in luce onde affermare la notorietà di questo particolare territorio del Bergeracois.

9. **Ulteriori condizioni essenziali**

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

— dipartimento della Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes;

— dipartimento della Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire e Saint-Emilion.

Norme in materia di etichettatura

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel» può precisare l'unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Questa unità geografica ampliata può altresì figurare su qualsiasi prospetto e recipiente. Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c142e23c-3854-4c0e-bdb3-97c3b983b620

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8758 — BayWa/Clean Energy Trading)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 4/05)

1. In data 22 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— BayWa r.e. renewable Energy GmbH («BayWa», Germania),

— Clean Energy Trading GmbH («CET», Germania).

BayWa acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di CET.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BayWa opera nei settori dell'energia solare, dell'energia eolica, della bioenergia e dell'energia geotermica;

— CET opera nella commercializzazione diretta di energia elettrica proveniente da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8758 — BayWa/Clean Energy Trading

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 4/06)

1. In data 21 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— EG Group (UK), controllato congiuntamente da TDR Capital LLP (50 %), un'impresa di private equity, e due persone fisiche (50 %),

— ESSO Germany Business (Germania), appartenente a Exxon Mobil Corporation.

EG Group acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di ESSO Deutschland GmbH, controllata al 100 % di Exxon Mobil Corporation.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— EG Group è una holding che opera con il marchio "EG" nella gestione di stazioni di servizio con annesso *convenience store*, autolavaggi, *fast food*, ristoranti e alberghi nel Regno Unito, in Belgio, in Francia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi,

— ESSO Germany Business opera nella vendita al dettaglio di carburante attraverso una rete di stazioni di servizio ubicate in Germania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8746 – EG Group/ESSO Germany Business

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT